

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO :

Imposta Unica Comunale: Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANZINI MATTEO	Sindaco	X	
MILANESI DAVIDE	Consigliere	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere		X
BOERI FABRIZIO	Consigliere	X	
LICCARDO DOMENICO	Consigliere	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere		X
ENFASI DAVIDE	Consigliere	X	
PRESTINARA BARBARA	Consigliere		X
MERLINI MAURO	Consigliere	X	
PONZETTO ROBERTO	Consigliere	X	
CARRERA PIERANGELO	Consigliere		X
Totale		7	4

Partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. Gabrio Mambrini**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n.7 del 27/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO da ultimo il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla GU 115/2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

RICORDATO che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RICORDATO, altresì, che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione CC n° 14 del 31/07/2014;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

CONSIDERATO che l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola ed un moltiplicatore ridotto per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso i D/10), sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,30 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RILEVATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle medesime quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, riconfermata per l'anno 2015 dall'art. 1, comma 677 della Legge di stabilità 2015,

in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

DATTO ATTO che la Giunta comunale, con proprio atto n°39/2015 ha individuato i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

PRECISATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, riconfermato dall'art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi dello stesso comma 676 il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 25 del regolamento comunale IUC nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni stabilendone le modalità applicative ed individua i servizi indivisibili i cui costi sono finanziati dalla TASI;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio previsto in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 37.600,00
Cura del verde pubblico	€ 16.000,00

VALUTATO di applicare la TASI alle abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti dando atto che il gettito atteso pari ad € 45.500,00 finanzia i costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati;

RILEVATO che la TARI, disciplinata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede a Novara, di cui il Comune fa parte, affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e così sintetizzabile:

- Costi fissi netti: € 52.345,35;
- Costi variabili netti: € 117.270,73
- COSTO NETTO = GETTITO ATTESO: € 169.616,08;

RITENUTO di approvare il piano finanziario di che trattasi allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A);

RICHIAMATO l' art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone, ai fini della determinazione della tariffa, come i Comuni debbano approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTO a tal proposito di stabilire quale criterio per la ripartizione del tributo fra utenze domestiche e quelle non domestiche le rispettive superfici occupate, essendo la superficie il parametro individuale per la determinazione del tributo;

VISTE le Tabelle allegate al D.P.R. 27/04/1999, n.158 richiamate anche nel vigente regolamento IUC;

CONSTATATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal Regolamento IUC il calcolo avviene sulla base della superficie;

RILEVATO CHE:

- nel merito è stata redatta ed acquisita agli atti, la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, identificabile come studio prodotto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese al fine di addivenire in collaborazione con gli uffici competenti di questo Ente alla stesura di un progetto di simulazioni TARI atte alla definizione ed alla individuazione dei coefficienti e delle tariffe;

- tra le diverse simulazioni elaborate dal Consorzio di Bacino Basso Novarese si ritiene da parte di questa Amministrazione meritevole di adozione quella basata su una combinazione di coefficienti modulata in quanto i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 dei quali si propone l'utilizzo risultano stabiliti secondo criteri razionali di opportunità derivanti dall'analisi della concreta realtà del territorio del Comune aderente al Consorzio, in ogni caso nel rispetto dei parametri massimi e minimi stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 così come in appresso indicato:

Categoria	Kb	Kc	Kd
1 componente	0,95		
2 componenti	1,8		
3 componenti	2,05		
4 componenti	2,6		
5 componenti	2,9		
oltre 5 componenti	3,4		
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,51	4,20
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		0,80	6,55
3. Stabilimenti balneari		0,63	5,20
4. Esposizioni, autosaloni, magazzini		0,43	3,55
5. Alberghi con ristorante		1,20	9,86
6. Alberghi senza ristorante		0,91	7,49
7. Case di cura e riposo		0,98	8,01
8. Uffici, agenzie, studi professionali		1,07	8,76
9. Banche ed istituti di credito		0,58	4,78
10. Negozi beni durevoli		1,11	8,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,30	10,63
12. Botteghe (parrucchiera, fabbro ...)		1,04	8,5
13. Carrozzeria, officina, elettrauto		1,04	8,52
14. Attività industriali con capannoni di produzione		0,91	7,5
15. Attività artigianali		1,09	8,92
16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		4,84	39,67
17. Bar, caffè, pasticceria		3,64	29,82
18. Supermercato generi alimentari		2,07	16,99
19. Plurilicenze alimentari e/o miste		2,08	17,00
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		6,06	49,72
21. Discoteche, night club		1,34	11,00

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- l'Ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, mediante l'applicazione di parametri la cui coerenza deriva dall'analisi concreta della propria realtà;
 - ai fini della suddivisione del gettito atteso tra utenze domestiche e non domestiche questa Amministrazione ha optato, in coerenza con la struttura stessa del tributo, per una suddivisione del gettito basata sulla produzione potenziale di rifiuto prodotto dalle due tipologie di utenze pari all' 83% di utenza domestica e al 17% di utenza non domestica;

RICHIAMATO l'art. 50 del vigente regolamento IUC che disciplina precise disposizioni in merito alle scadenze e alle rate riferite alle tre componenti tributarie per l'anno 2015;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

CON n. 7 voti favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta Municipale Propria - IMU

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili e terreni agricoli	9,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- a. di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- b. di confermare i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale deliberati dalla Giunta Comunale con proprio atto n° 39/2015.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

- a. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015 di seguito dettagliato:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 37.600,00
Cura del verde pubblico	€ 16.000,00

- b. di dare atto che il gettito atteso è pari ad € 45.500,00 e finanzia i costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati;
- c. ai sensi dell'art. 1 comma 676 L. 147/2013 si dispone l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le fattispecie equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali si stabiliscono le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e fattispecie equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
---	-------------

Tassa sui rifiuti (TARI)

- a. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede a Novara, di cui il Comune fa parte, affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO A) e così sintetizzabile:
 - Costi fissi netti: € 52.345,35
 - Costi variabili netti: € 117.270,73;
 - COSTO NETTO = GETTITO ATTESO: € 169.616,08
- b. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) utenze domestiche

OCCUPANTI	QUOTA FISSA (€/mq)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1	0,42183	89,16778
2	0,49214	168,94948
3	0,54235	192,41469
4	0,58253	244,03814
5	0,62270	272,19639
Oltre 5	0,65283	319,12680

utenze non domestiche

CATEGORIA	QUOTA FISSA (€/mq)	QUOTA VARIABILE (€/mq)
001	0,45575	1,02476
002	0,71490	1,59813
003	0,56298	1,26875
004	0,38426	0,86616
005	1,07234	2,40574
006	0,81319	1,82749
007	0,87575	1,95436
008	1,00979	2,26911
009	0,51830	1,16627
010	0,99192	2,25519
011	1,26000	2,81564
012	0,92936	2,07392
013	1,03660	2,31303
014	0,81319	1,82993
015	0,97405	2,17639
016	4,32512	9,67908
017	3,25278	7,27578
018	2,12682	4,77000
019	2,33235	5,22383
020	5,41534	12,13118
021	1,46554	3,28167

Utenze soggette a tributo giornaliero

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015;
3. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia;
4. **DI RILEVARE** che le scadenze di pagamento dell'IMU e della TASI sono quelle di legge mentre per quelle relative alla TARI si rinvia a quanto stabilito all'art.50 – "Riscossione" del vigente regolamento IUC;
5. **DI TRASMETTERE**, tramite il Responsabile del Servizio competente, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro e nelle modalità stabilite dalla legge;
6. **DI STABILIRE** infine che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data della prima scadenza di versamento;

7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di rendere operative le disposizioni ivi assunte.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MANZINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **28/07/2015**

Garbagna Novarese, li 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gabrio Mambrini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

=====